



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 4 Altri adempimenti del contribuente
- Art. 5 Disciplina delle pertinenze
- Art. 6 Attività di accertamento
- Art. 7 Riscossione coattiva
- Art. 8 Rimborsi
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Pagamento rateale
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta comunale sugli immobili secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n.504 del 30 Dicembre 1992 e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2

Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

2. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

3. Con deliberazione del competente organo comunale possono essere annualmente previste maggiori detrazioni per fasce di contribuenti in condizioni economiche particolarmente disagiate. Tali condizioni sono comprovate mediante la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), da allegare alla richiesta scritta che dovrà pervenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In mancanza dell'approvazione della deliberazione di cui al primo periodo resta in vigore l'ultima deliberazione approvata.

4. Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il secondo grado

Art. 3

Modalità di versamento e di riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 del Dlgs. 30.12.1992 n.504 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre, oppure in una sola rata entro il 16 giugno. Nel caso di versamento in due rate, le modalità di calcolo dell'ammontare dell'acconto e del saldo sono stabilite dalla legge. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 5,00.

3. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune può inviare bollettini di versamento già compilati con l'importo, diviso in acconto e saldo, risultante dalla situazione contributiva al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso di variazioni nell'anno in corso il contribuente è tenuto ad effettuare autonomamente il calcolo dell'imposta dovuta, a compilare conseguentemente il bollettino e ad eseguire il versamento. In ogni caso l'importo indicato dal Comune ha valore puramente indicativo e non solleva il contribuente dagli obblighi giuridici legati al tributo versato. In particolare non sarà preclusa al Comune nessuna attività di controllo, di accertamento e di applicazione di sanzioni qualora l'importo pagato dal contribuente, utilizzando o meno l'indicazione fornita dall'Amministrazione, non risulti adeguato.

4. Il Comune procede alla riscossione diretta delle entrate derivanti dall'ICI. Pertanto l'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato alla medesima Tesoreria. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono approvati i modelli di bollettino di versamento sia in autotassazione che a seguito del ricevimento di avviso di liquidazione o di accertamento.

5. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti I.C.I. effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

(6. Nel caso in cui l'abitazione principale sia di proprietà di soggetti passivi nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di separazione coniugale, consensuale, giudiziale o di divorzio, la soggettività passiva rimane quella precedente la sentenza. In questo caso solo il coniuge cui è attribuito il diritto di abitare nella casa di residenza familiare ha la possibilità di usufruire della detrazione per abitazione principale.)

Art. 4

Altri adempimenti del contribuente

1. Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione nei casi previsti dalla legge, o comunque fino all'effettiva operatività della trasmissione telematica dei dati catastali.

Art. 5

Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, purché il soggetto passivo di questi ultimi sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art.2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art.6

Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, comprese le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 2 ed il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive rilevanti ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art. 9.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

6. Per gli anni di imposta 2000 e precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del D.lgs. n.504/92.

Art. 7 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le modalità previste dall'art.52 comma 6 del D.lgs. n.446/97.

Art. 8 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune, che provvede entro centottanta giorni, al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.

3. Con apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute a titolo di Imposta comunale sugli immobili con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi.

Art. 9 **Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e dell'art.14 del D.lgs. n.473/97.

2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. In caso di omissione della comunicazione di cui all'art.4 comma 2 viene applicata una sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 Euro riferita ad ogni unità immobiliare.

5. Sull'ammontare dell'imposta non versata è applicata una sanzione pari al trenta per cento.

6. Per le annualità di imposta fino al 2000 si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/92 e dal D.lgs. n. 471/97. Restano invece valide in ogni caso le sanzioni previste dall'art. 14 comma 3 del D.lgs. n.504/92.

7. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.lgs. 472/97 né quella prevista dall'art.14, comma 4, del D.lgs. n.504/92. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

8. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

Art. 10 **Pagamento rateale**

1. La Giunta Comunale su proposta del Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che sia in condizioni economiche disagiate da comprovare tramite una relazione rilasciata dal Settore servizi sociali, il pagamento in rate mensili il cui numero verrà deciso di volta in volta. Le suddette rate non possono comunque essere superiori a trenta.

2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 11

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 12

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).